

CORTE COSTITUZIONALE; SENTENZA N. 189/2010 (G.U., 1° s.s., n. 22 del 3 Giugno 2010).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati riconosciuti colpevoli del delitto di evasione - Asserita incidenza sui diritti inviolabili della persona - Denunciata lesione del principio di uguaglianza, della finalità rieducativa della pena, del principio di tutela della famiglia e dei figli minorenni - Omessa sperimentazione della possibilità di pervenire ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata - Inammissibilità della questione - Art. 58 *quater*, comma 1, l. 354/1975 - Cost., artt. 2, 3, 27, comma 3, 29, 30 e 31.

(1). È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58 *quater*, comma 1, della l. 354/1975, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, comma 3, 29, 30 e 31 Cost., poiché il giudice *a quo* ha mancato di valutare la possibilità di attribuire alla disposizione oggetto del giudizio un significato conforme a Costituzione, che avrebbe potuto condurre ad escludere la fondatezza delle censure proposte.

(2). Si deve escludere l’ammissibilità, nell’ordinamento penitenziario, della prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quella di recupero dei condannati.

(3). In materia di ordinamento penitenziario, ed in particolare di benefici penitenziari, le disposizioni legislative devono essere interpretate, in ossequio ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, in modo da escludere rigidi automatismi idonei a precludere valutazioni caso per caso di tutti gli elementi rilevanti ai fini del decidere.

Il tribunale di sorveglianza di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 58 *quater*, comma 1, della l. 354/1975, recante *Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, comma 3, 29, 30 e 31 Cost., con ordinanza 19 maggio 2009, in G.U., 1° s.s., n. 46 del 2009 (R.O. 276/2009).

Secondo il giudice rimettente la norma censurata¹ determina una violazione dei ricordati parametri costituzionali poiché stabilisce il divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati resisi responsabili di condotte punibili ai sensi dell’art. 385 c.p. (delitto di evasione) senza lasciare alla valutazione concreta del giudice alcun margine interpretativo, stabilendo dunque una preclusione che opera «in modo rigido ed automatico».

È, tuttavia, proprio questo approccio ermeneutico del giudice palermitano a determinare – secondo la Consulta – l’inammissibilità della questione.

¹ L’art. 58 *quater* dell’ordinamento penitenziario è stato aggiunto all’impianto originario della l. 354/1975 dall’art. 1 del d.l. 152/1991, convertito con modificazioni con l. 203/1991; il comma 1 della ricordata disposizione, secondo il quale «l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale», è stato così sostituito dall’art. 7 della l. 251/2005 (c.d. legge Cirielli); v. C. DI MASCIÒ, *Brevi «storture» di una irragionevole norma: l’art. 58 quater dell’ordinamento penitenziario*, in *P.Q.M.*, 2003, 1, 97.

Osserva infatti la Corte che il giudice, pur avendo dato conto, nell'atto introduttivo del giudizio di costituzionalità, di aver sperimentato infruttuosamente un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della norma censurata, non è giunto ad ipotizzare, a fronte di un'interpretazione letterale della disposizione impugnata, una sua lettura costituzionalmente orientata che - «basata sull'ineliminabile funzione rieducativa della pena»² - avrebbe consentito di superare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati³. Richiamando la propria giurisprudenza sul punto la Consulta, infatti, ricorda che, in materia di benefici penitenziari, ai rigidi automatismi ermeneutici devono essere preferiti criteri interpretativi tesi a rendere possibile una valutazione individualizzata del caso concreto da parte del giudice⁴, proprio per evitare che l'opzione repressiva releghi nell'ombra il profilo rieducativo inevitabilmente imposto dal rispetto del principio di cui all'art. 27, comma 3, Cost.⁵, giungendo, in ipotesi, alla ricognizione di norme di legge contrastanti con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena⁶.

Con riferimento, poi, al caso concreto, la possibilità di giungere ad un'interpretazione della norma oggetto dell'odierno giudizio conforme ai principi fondamentali operanti in materia di benefici penitenziari non può certamente essere esclusa, non solo perché essa è teoricamente possibile, ma anche perché è stata concretamente sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità⁷. Occorre però, a questo proposito, peraltro rilevare che le pronunce della Cassazione ricordate dalla Consulta - che sono recentemente giunte ad elaborare un'interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata - sono successive al momento in cui il giudice rimettente ha introdotto il giudizio di costituzionalità; esse dunque non potevano certamente essere note al giudice *a quo*, costituendo una sorta di *diritto vivente sopravvenuto*⁸, ma comunque «dimostrano l'esistenza di uno spazio ermeneutico che il

² A proposito della finalità rieducativa della pena v., in dottrina, S. MAGNANENSI, E. RISPOLI, *La finalità rieducativa della pena e l'esecuzione penale*, in www.cortecostituzionale.it; P. P. EMANUELE, *La funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza della corte costituzionale: spunti per una rivisitazione critica dell'intero sistema penale*, in *Riv. nel diritto*, 2009, 1299; C. RENOLDI, *La magistratura di sorveglianza tra crisi di legittimazione e funzione rieducativa della pena*, in *Quest. giust.*, 2007, 23; M. D'AMICO, *Commento all'art. 27 Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino, 2006, p. 563 ss.; M. TIRELLI, *La rieducazione del condannato tra cronaca e realtà*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 797; M. RONCO, *Il significato retributivo - rieducativo della pena*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 137; M. CASTALDO, *La rieducazione tra realtà penitenziaria e misure alternative*, Napoli, 2001; G. PONTI, *Sul mito rieducativo della pena*, in *Rass. it. criminologia*, 1992, 197; G. LOTITO, *Determinazione del trattamento punitivo e finalità rieducativa della pena*, in *Nuovo dir.*, 1986, 913. V. anche, da ultimo, Corte cost., n. 162 del 2010.

³ Sull'interpretazione conforme v., in dottrina, G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Milano, 2006.

⁴ V. Corte cost., n. 436 del 1999, in *Foro it.*, 2000, I, 1,

⁵ V. Corte cost., n. 257 del 2006, in *Foro it.*, 2007, I, 1656 ed *Ibid.*, 2630, con nota di A. BONOMI; v. anche Corte cost., n. 79 del 2007, in *Giur. cost.*, 2007, 767, con nota di C. CESARI.

⁶ V. Corte cost., n. 255 del 2006, in *Giur. cost.*, 2006, 2687.

⁷ V. Cass. pen., 6 maggio 2009, n. 22368 in *CED Cass. pen.*, 2009; Cass. pen., 22 ottobre 2009, n. 41956, *Ibid.*; Cass. pen., 10 novembre 2009, n. 44669, *Ibid.* In queste decisioni la Corte di cassazione, avuto modo di osservare che «appare preoccupante la tendenza alla configurazione normativa di tipi d'autore per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita», conclude che «l'automatica preclusione dell'accesso ai benefici penitenziari in ragione di una scelta general - preventiva si porrebbe in evidente contrasto con la finalità rieducativa della pena e vanificherebbe i principi di proporzione e di individualizzazione della stessa che caratterizzano il trattamento penitenziario», dovendosi dunque escludere la possibilità di un tale approccio interpretativo. Sebbene non vi sia dubbio sul fatto che le decisioni della Cassazione citate dalla Corte costituzionale sono tutte successive all'introduzione dell'odierno giudizio di costituzionalità, si deve rilevare come il giudice di legittimità avesse già, con una decisione precedente all'ordinanza di rimessione, espresso principi analoghi a quelli più recentemente ribaditi: v. Cass. pen., 12 marzo 2008, Ahmetovic, rv 240142, in *CED Cass. pen.*, 2008.

⁸ Sulla dottrina del diritto vivente v., *ex multis*, A. PUGIOTTO, *Il riferimento al diritto vivente*, in *Il processo costituzionale e le tecniche di giudizio*, in *Foro it.*, 1998, 357; M. R. MORELLI, *Il «diritto vivente» nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Giust. civ.*, 1995, 169; A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e «diritto vivente»*, Milano, 1994; Id., *Dottrina del «diritto vivente» e ridefinizione delle sentenze additive*, in *Giur. cost.*, 1992, 3672; G.

rimettente avrebbe potuto utilmente esplorare», evitando così di richiedere alla Corte una decisione di accoglimento che andrebbe, almeno in certa misura, a sovrapporsi inutilmente ad un diritto vivente già conforme a Costituzione.